

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 11/94

del 12 agosto 1994

che modifica il protocollo n. 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del protocollo n. 31 dell'accordo, le decisioni necessarie devono essere prese al più presto dopo l'entrata in vigore dell'accordo per garantire la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) all'Agenzia europea per l'ambiente;

considerando che occorre pertanto modificare il protocollo n. 31 dell'accordo per consentire agli Stati AELS (EFTA) di partecipare a pieno titolo, a decorrere dal 1° luglio 1994, all'Agenzia europea per l'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale create dal regolamento (CEE) n. 1210/90⁽¹⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 2 del protocollo n. 31 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

« 2. a) Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo all'Agenzia europea per l'ambiente (qui di seguito denominata "l'Agenzia") e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale create dal regolamento (CEE) n. 1210/90⁽¹⁾.

b) Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) in conformità dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) e del protocollo n. 32 dell'accordo.

c) Ai sensi della lettera b), gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo, senza il diritto di voto, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia e sono associati ai lavori del comitato scientifico dell'Agenzia. Ciò non influisce sull'esito di qualsiasi discussione futura riguardante la concessione del diritto di voto.

d) Entro tre mesi dall'entrata in vigore della decisione n. 11/94, del 12 agosto 1994, gli Stati

AELS (EFTA) indicano all'Agenzia gli elementi principali delle loro reti d'informazione nazionali a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1210/90.

e) In particolare, gli Stati AELS (EFTA) possono designare, tra le istituzioni di cui alla lettera d) o tra altre organizzazioni stabilite sul loro territorio, un "punto di concentrazione nazionale" per il coordinamento e/o la trasmissione, a livello nazionale, delle informazioni da fornire all'Agenzia, alle istituzioni o agli organismi facenti parte della rete, compresi i centri tematici di cui alla lettera f).

f) Parimenti, gli Stati AELS (EFTA) possono individuare, entro il termine di cui alla lettera d), le istituzioni o le altre organizzazioni stabilite sul loro territorio che potrebbero essere incaricate specificamente di collaborare con l'Agenzia per determinati argomenti di particolare interesse. Le istituzioni individuate dovrebbero essere in grado di concludere un accordo con l'Agenzia per fungere da centri tematici della rete assolvendo compiti specifici in una determinata zona geografica. I centri cooperano con le altre istituzioni della rete.

g) Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui alle lettere d), e) e f), il consiglio di amministrazione dell'Agenzia riesamina i principali elementi della rete per tener conto della partecipazione degli Stati AELS (EFTA).

h) L'Agenzia può concordare con le istituzioni e con gli organismi designati dagli Stati AELS (EFTA) e facenti parte della rete, di cui alle lettere d), e) e f), le necessarie modalità, in particolare a livello di contratti, per il corretto svolgimento degli incarichi che potrà affidare loro.

i) I dati ambientali forniti all'Agenzia o da essa comunicati possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico sempreché, per le informazioni riservate, sia previsto negli Stati AELS (EFTA) un livello di protezione pari a quello garantito nella Comunità.

j) L'Agenzia ha personalità giuridica e gode, in tutte le parti contraenti, della più ampia capacità giuridica concessa alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.

⁽¹⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

- k) Gli Stati AELS (EFTA) applicano all'Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
- l) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati AELS (EFTA) che godono di tutti i diritti civili possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.
- m) A norma dell'articolo 79, paragrafo 3, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo.

(*) GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 1. *

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 1994 purché siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1994.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

H. HAFSTEIN